

Prefazione

Il presente volume raccoglie i contenuti di base della metodologia contabile impiegata dalle imprese nel processo di rilevazione dei valori che scaturiscono dalle operazioni di scambio poste in essere con terze economie, finalizzata alla determinazione periodica dei risultati di sintesi: reddito di esercizio e capitale di funzionamento.

L'impostazione del lavoro è orientata a fornire un abbinamento delle nozioni teorico-descrittive dei fatti amministrativi con le connesse metodologie di rilevazione contabile. Ogni argomento trattato è completato con esemplificazioni che tendono a esaminare sotto il profilo applicativo le tecniche apprese. Col fine di consolidare le conoscenze operative, il volume è inoltre corredato di un eserciziario on line in cui sono presenti, per ogni argomento, esercizi svolti ed esercizi da risolvere.

Dopo avere ripreso i contenuti economico-aziendali attinenti al sistema dei valori e alle connesse logiche di determinazione quantitativa, la trattazione si sviluppa in distinti capitoli aventi ad oggetto i principali cicli operativi aziendali. Nella parte conclusiva, inoltre, sono affrontate le tematiche afferenti la determinazione periodica del risultato economico di esercizio e del connesso capitale di funzionamento, cui fa seguito la descrizione dell'impianto tecnico relativo alla continuità del sistema dei valori e ai correlati elementi di collegamento nel sistema contabile d'impresa.

Per i temi trattati, il volume costituisce il necessario supporto per il consolidamento delle competenze acquisite dagli studenti in tema di determinazioni quantitative d'azienda, con specifico riferimento al sistema di contabilità generale orientato alla redazione del bilancio di esercizio. I riferimenti normativi, civilistici e tributari che incidono sui sistemi di contabilità e bilancio nelle imprese sono trattati nel testo in termini generali, senza pretesa di esaustività, con l'esclusivo intento di evidenziarne i riflessi di maggior rilievo sul processo di rilevazione.

L'impostazione e il livello di approfondimento prescelti sono adeguati al livello di conoscenze e saperi richiesti dai corsi di studio triennali previsti negli ordinamenti didattici universitari.

Il libro è il frutto della riflessione e dell'esperienza maturata nel tempo da un gruppo di docenti e ricercatori che si sono formati presso l'Area di Ricerche Aziendali "Gino Zappa" del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell'Università degli Studi di Parma. Ogni contributo nasce dall'elaborazione personale dei singoli Autori, sia pure collocato in un comune e condiviso quadro di riferimento. Tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione del lavoro hanno inteso offrire un personale apporto al miglioramento della qualità della didattica: a loro va il nostro più sentito ringraziamento.

PAOLO ANDREI
ANNA MARIA FELLEGARA

Capitolo Primo

La contabilità generale d'impresa ¹

1. Il sistema di contabilità generale

Le aziende adottano sistemi di rilevazione² per la produzione di informazioni utili al soggetto economico aziendale e ad altri soggetti esterni alla gestione d'impresa (ad esempio lavoratori d'impresa, clienti e fornitori, banche ed altri intermediari finanziari, lo Stato); i sistemi di rilevazione producono informazioni che possono essere utili per tutti gli utilizzatori attuali e potenziali e sono strumentali al perseguimento di determinati obiettivi informativi e di decisione. Detti sistemi di rilevazione³ rappresentano la base sulla quale le aziende redigono e presentano le informazioni necessarie per il soddisfacimento dei differenti bisogni d'informazione.

Quando i sistemi di rilevazione si basano in via preminente sull'utilizzo dello strumento contabile sono definiti sistemi contabili. La dottrina economico aziendale italiana ha elaborato differenti sistemi contabili. Ad esempio:

1. *il "Sistema Patrimoniale"* di Fabio Besta⁴;

¹ Stefano Azzali è autore dei paragrafi 1, 2, 3 e 4; Paolo Zalera è autore del paragrafo 5.

² «Nell'ordinare le rilevazioni d'azienda di qualunque specie, occorre tenere presente, come principio fondamentale, ch'esse hanno essenzialmente funzione di mezzo a fine intendendo per fine le conoscenze cui si desidera pervenire mediante le rilevazioni. Questo principio ispira l'elaborazione dei metodi e dei sistemi di scritture contabili, le scelte dei fenomeni da osservare e rilevare ai fini delle informazioni desiderate e quella degli aspetti nei quali questi fenomeni debbono essere esaminati, la ricerca degli appropriati criteri di determinazione, classificazione ed elaborazione dei valori e delle altre quantità di cui si tratta», P. ONIDA, *La logica e il sistema delle rilevazioni quantitative d'azienda*, Giuffrè, Milano, 1960, p. 40.

³ «La rilevazione economica d'azienda si attua tramite un complesso sistema di valori originati dal sistema di scambi tramite i quali si realizzano, in una economia fondata sulla divisione e la specializzazione del lavoro, i processi di produzione e distribuzione delle ricchezze e la sua destinazione al soddisfacimento dei bisogni umani (consumo)», E. BORGONOVÌ, *Il sistema contabile degli istituti pubblici territoriali*, in *Studi e ricerche della Facoltà di Economia di Parma*, Giuffrè, Milano, 1984, pp. 49 e 50.

⁴ F. BESTA, *La ragioneria*, Vallardi, Milano, 1922.

2. il “Sistema del Reddito” di Gino Zappa⁵;

3. il “Sistema del Capitale e del Risultato Economico” di Aldo Amaduzzi⁶.

La presente pubblicazione fa prevalente riferimento al sistema contabile proposto da Aldo Amaduzzi. Tuttavia, tale sistema si colloca nell’ambito del precedente “Sistema del Reddito” di Gino Zappa, di cui costituisce una variante e un’evoluzione costruita su una solida base concettuale ancor oggi condivisa dalla maggior parte degli economisti d’azienda italiani. Una breve descrizione di tale sistema contabile è effettuata nelle pagine seguenti, specificamente in sede di classificazione dei valori e di loro rilevazione secondo il metodo della partita doppia.

I sistemi contabili d’azienda riguardano l’oggetto e l’estensione delle rilevazioni d’azienda⁷. I sistemi contabili sono detti “generalisti” o sistemi di contabilità generale se l’oggetto delle rilevazioni d’azienda è la combinazione economica complessiva⁸ d’impresa e se si propongono la determinazione di un risultato economico complessivo d’azienda.

Il sistema di contabilità generale d’impresa è una procedura che si propone di determinare il reddito d’esercizio ed il capitale di funzionamento d’impresa con la redazione periodica dei bilanci d’esercizio.

Le prime caratteristiche di questa procedura derivano dal commento delle singole parole che la definiscono:

– *Contabilità* significa che lo strumento più importante utilizzato per realizzare l’obiettivo di periodica determinazione del reddito d’esercizio e del capitale di bilancio è il conto; si sottolinea, tuttavia, che i sistemi informativi d’impresa si caratterizzano anche per determinazioni extracontabili complementari rispetto a quelle contabili per fornire informazioni utili ai destinatari.

– *Generale* vuol precisare che si tratta di una determinazione derivante dalla considerazione di tutta l’attività economica svolta dall’impresa ed esclude dunque – in prima approssimazione – determinazioni parziali, ossia riferite a singoli segmenti, settori o aree geografiche in cui l’impresa può essersi diversificata. I sistemi contabili, infatti, possono avere per oggetto combinazioni economiche parziali o parti della complessiva produzione economica d’impresa. Tali sistemi (ad esempio di contabilità analitica o industriale) non sono oggetto della presente pubblicazione; tuttavia può essere opportuno evidenziare la stretta interdipendenza di tutti i sistemi contabili d’impresa e la loro utilità nel fornire informazioni a supporto dei processi decisionali interni ed esterni.

⁵ G. ZAPPA, *Il reddito d’impresa*, Giuffrè, Milano, 1950.

⁶ A. AMADUZZI, *L’azienda nel suo sistema e nei suoi principi*, Utet Libreria, Torino, 1998.

⁷ F. BESTA, *La ragioneria*, vol. I, Vallardi, Milano, 1909, p. 118; P. ONIDA, *I moderni sviluppi della dottrina contabile nord americana e gli studi di economia aziendale*, Giuffrè, Milano, 1970, p. 64.

⁸ «L’insieme delle operazioni e dei processi, dei gruppi, anche in combinazioni parziali di processi, variamente collegati ad unità continua e duratura, costituisce la combinazione complessiva (o generale) di un’azienda posta in essere e retta per i fini istituzionali», C. MASINI, *Lavoro e risparmio*, Utet, Torino, 1979, p. 97.

– *D'impresa* indica che ci si riferisce solamente ad aziende di produzione operanti nei differenti settori e mercati dell'economia caratterizzati da vari livelli di concorrenza. In altri termini questa pubblicazione non ha per oggetto la determinazione dei risultati economici relativi alle aziende composte pubbliche, alle aziende non profit, alle aziende di consumo. I sistemi contabili di queste ultime classi di aziende possono presentare caratteristiche di base coincidenti con quelle proprie delle aziende di produzione; tuttavia essi devono essere adattati per tenere conto – in modo particolare – delle peculiari finalità (non economiche) di tali aziende e della minore importanza che riveste il mercato nella formazione del loro sistema dei valori.

2. Il sistema dei valori e lo scambio monetario

Il sistema di contabilità generale rileva l'attività d'impresa⁹ con un sistema di valori. I conti che compongono il sistema contabile accolgono i “valori” che sorgono dal sistema degli accadimenti d'impresa. L'attività d'impresa è scomponibile in combinazioni economiche generali e parziali, in processi economici fino alle unità elementari, ossia le operazioni aziendali. La contabilità rileva i valori – anzitutto – con riferimento alle singole operazioni aziendali (valori elementari) e, successivamente, li ricongiunge per riferirli ai processi economici ed alle combinazioni economiche parziali o generali (valori di sintesi). L'insieme dei valori rilevati con riferimento al complessivo sistema degli accadimenti rappresenta il sistema dei valori d'impresa.

Il sistema dei valori – direttamente o indirettamente – nasce da operazioni di scambio monetario. Le operazioni di scambio monetario, dunque, sono la fonte diretta o indiretta di tutti i valori d'azienda. Ciò si giustifica in relazione ai caratteri delle moderne economie, in gran parte economie di mercato in cui le aziende operano con livelli di concorrenza e di competitività differenti in relazione ai settori, ai paesi, ai mercati di riferimento. Le imprese operano in differenti mercati sia per approvvigionarsi dei fattori produttivi necessari per svolgere l'attività economica sia per cedere i risultati dell'attività produttiva (ad esempio merci, prodotti, servizi). Ed è il mercato che – direttamente o indirettamente – determina il reddito d'impresa. Da qui la scelta di rilevare in contabilità generale – durante il periodo amministrativo – solamente le operazioni di esterna gestione compiute dall'impresa con terze economie, ossia con altre aziende. In gran parte tali operazioni sono costituite da operazioni di scambio monetario.

Lo scambio è l'operazione di gestione esterna più rilevante per le imprese perché, come accennato, consente loro di acquisire fattori produttivi, di vendere i risultati della produzione e di realizzare i redditi; lo scambio collega l'impresa con un'altra e consta di una prestazione e di una controprestazione; quando prestazione o controprestazione sono costituite da moneta o valori temporaneamente sostitutivi della moneta lo scambio è detto monetario.

⁹ L. AZZINI, *Istituzioni di economia d'azienda*, Giuffrè, Milano, 1982, capitolo 6.

Lo scambio monetario è un sistema di condizioni: si tratta di definire tra le parti, ad esempio, la quantità e la qualità dei beni da scambiare, il prezzo, le condizioni di pagamento, la durata e le condizioni della garanzia, ecc. A proposito delle condizioni di pagamento lo scambio può essere con regolamento immediato ovvero differito. Nel primo caso il pagamento è immediato e dunque si movimentano moneta in modo contestuale all'esecuzione dello scambio. Con il regolamento differito, invece, si forma il cosiddetto "credito o debito di regolamento", ossia un valore temporaneamente sostitutivo della moneta. Il credito o debito di regolamento – se il debitore rispetta gli impegni in termini di pagamento del debito nei tempi concordati – si trasforma in moneta in via differita rispetto all'esecuzione dello scambio.

Lo scambio monetario può essere scomposto nelle seguenti fasi:

1. Trattativa.
2. Stipula del contratto.
3. Esecuzione del contratto (consegna beni, esecuzione prestazione).
4. Emissione della fattura.
5. Regolamento dello scambio.

Nella prima fase – la trattativa – le parti vengono in contatto, manifestano il loro interessamento alla conclusione di uno scambio, definiscono le principali condizioni di scambio, solitamente dopo offerte di vario genere in merito ai prezzi, quantità, qualità, regolamento, garanzie.

La seconda fase – stipula del contratto – coincide con il momento in cui le parti, una volta trovato l'accordo sulle condizioni di scambio, s'impegnano a darne esecuzione nei tempi stabiliti e alle condizioni prefissate.

La terza fase – esecuzione – può consistere nella consegna dei beni (merci, prodotti finiti, ecc.) ovvero nell'esecuzione della prestazione o del servizio.

La quarta fase – emissione della fattura – risulta essenziale per documentare lo scambio e formalizzarne le condizioni, soprattutto in termini di quantità e prezzo da corrispondere.

La quinta fase – regolamento dello scambio – può coincidere con il momento della terza o quarta fase se il regolamento è immediato mentre avviene successivamente in caso di regolamento differito. Con il pagamento del prezzo concordato l'operazione di scambio può considerarsi conclusa, salvo problemi connessi alla garanzia, a eventuali beni difettosi di cui si chiede, ad esempio, la restituzione o la sostituzione.

Ai fini del presente lavoro, la conoscenza delle fasi dello scambio è rilevante soprattutto perché serve per stabilire quando rilevare i valori nel sistema di contabilità generale. Per convenzione si è stabilito di effettuare le rilevazioni nel Momento della Moneta o del Credito (MMC)¹⁰ ossia in corrispondenza della variazione che sorge nei valori finanziari; nella maggior parte delle operazioni di scambio moneta-

¹⁰ Per un approfondimento delle motivazioni che giustificano questa scelta si veda – ad esempio – C. MASINI, *Lavoro e risparmio*, Utet, Torino, 1979, pp. 132 e 133.

rio tale momento si verifica dopo l'esecuzione del contratto, solitamente in corrispondenza dell'emissione della fattura.

Il sistema dei valori è espresso in moneta perché consente di conferire omogeneità alle differenti classi di beni, diritti, obbligazioni, ecc. che possono sorgere dall'attività d'impresa. L'unità monetaria rappresenta un comune denominatore per esprimere in termini omogenei tutto il sistema degli accadimenti d'impresa. La moneta può rappresentare l'unità di misura dei valori se utilizzata in termini relativi e sistematici:

– in termini relativi significa essere consapevoli della variabilità del potere di acquisto della moneta; quando l'inflazione erode il potere di acquisto della moneta, essa perde la sua efficacia per la misurazione dei valori in termini omogenei e, dunque, s'impongono correttivi volti a trasformare la moneta nominale in moneta reale, a parità di potere di acquisto;

– in termini sistematici significa tenere conto delle relazioni di interdipendenza e complementarità che caratterizzano tutti i valori monetari derivanti dalle operazioni d'impresa.

I valori composti a sistema possono essere variamente classificati:

1. valori elementari e valori di sintesi;
2. quantità economiche, stime e congetture;
3. valori finanziari e valori economici.

1. La distinzione tra valori elementari e valori di sintesi, come detto, deriva dal riferimento a singole operazioni ovvero a processi economici e soprattutto a combinazioni economiche parziali e generali. Esempi di valori elementari sono i valori che sono rilevati in connessione a singole operazioni di acquisto di merci, materie prime, prodotti finiti ovvero a singole operazioni di vendita di merci o di prodotti finiti. Esempi di valori di sintesi sono il reddito d'esercizio ed il capitale netto di funzionamento.

2. La classificazione dei valori in quantità economiche, stime e congetture¹¹ riflette il loro differente grado di oggettività ed ha conseguenze dirette sul loro grado di affidabilità. Specificamente le quantità economiche sono i valori caratterizzati da un maggior grado di oggettività mentre le stime e le congetture rappresentano valori con livelli più elevati di discrezionalità e che comportano maggiori problemi relativi alla verifica dell'attendibilità. Tipici esempi di quantità economiche sono i valori che nascono dalle operazioni di scambio monetario: i prezzi costo ed i prezzi ricavo che si rilevano in connessione ai differenti cicli di operazioni d'impresa (ad esempio ciclo acquisti, ciclo vendite, ciclo retribuzioni al personale dipendente) sono considerati oggettivi in termini relativi in quanto verificabili e sorti sulla base di trattative tra parti in contrapposizione di interessi. La determinazione di un reddito d'eser-

¹¹ C. MASINI, *Lavoro e risparmio*, Utet, Torino, 1979, p. 109 ss.

cizio, tuttavia, non può essere fondata solamente sulle quantità economiche in quanto è necessario ipotizzare di interrompere la vita dell'impresa ad una certa data: la conseguenza di questa ipotesi astratta è l'esigenza di tenere conto di tutte le operazioni e i processi economici incompiuti a quella data per valutare la loro probabile influenza sui redditi d'impresa. Si tiene conto di questi processi economici in corso di svolgimento associandoli a valori stimati e congetturati necessari per la composizione dell'esercizio. In particolare le stime sono necessarie per definire *ipotesi di previsione* connesse all'andamento favorevole o sfavorevole di determinati processi economici in corso di svolgimento: ad esempio può essere necessario stimare le perdite presunte sui crediti sorti verso clienti; il procedimento di stima – fondato sull'esperienza storica, sulle informazioni specifiche, sullo stato dei differenti crediti e su altre informazioni – presenta la peculiarità di poter essere verificato *ex-post*, nel corso dei successivi periodi amministrativi. In altri termini la correttezza o meno della stima effettuata in sede di redazione del bilancio d'esercizio può essere controllata successivamente; il confronto tra stima e valore effettivo permette di apprezzare la congruità della medesima e di provvedere agli eventuali correttivi. Le congetture, invece, si basano su *ipotesi finzione*, ossia su ipotesi inerenti la formazione e suddivisione di redditi lordi in corso di formazione tra differenti periodi amministrativi. I redditi lordi sono correlabili ai processi economici in corso di svolgimento al termine di un periodo amministrativo (ad esempio le rimanenze finali d'esercizio, le immobilizzazioni materiali ed immateriali). Le ipotesi riguardano sia l'entità dei redditi sia le modalità di scissione tra i vari periodi amministrativi. Le congetture – a differenza delle stime – non possono essere verificate *ex-post*; ad esempio la partecipazione alla formazione del reddito d'esercizio delle rimanenze finali si determina con valutazioni che comportano la suddivisione di un reddito lordo in corso di formazione tra due periodi amministrativi; la partecipazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali alla formazione del reddito d'esercizio si determina correlando il loro contributo alla produzione economica d'impresa con il valore delle quote di ammortamento. La suddivisione dei redditi in corso di formazione, in ogni caso, è sempre influenzata da ipotesi finzione e dunque la congettura può essere verificata solamente nella sua congruità economica.

3. Infine la classificazione dei valori in finanziari ed economici deriva direttamente dall'adozione del *sistema contabile* proposto da Aldo Amaduzzi¹². In tal senso:

– I valori finanziari rilevano l'aspetto originario in quanto, come detto, si assume di rilevare i valori derivanti dagli scambi monetari nel momento della variazione della moneta o del credito; i valori finanziari, a loro volta, possono essere sotto classificati in:

a) *valori numerari certi*, ossia valori inerenti alle riscossioni e ai pagamenti di moneta. Essendo costituiti da moneta in senso stretto, non presentano rischi di credito, rischi di cambio ma solamente rischi di perdita di potere di acquisto;

¹² A. AMADUZZI, *L'azienda nel suo sistema e nei suoi principi*, Utet, Torino, 1998.

b) *valori numerari assimilati*, ossia crediti e debiti di regolamento, temporaneamente sostitutivi della moneta. Sorgono negli scambi monetari con regolamento differito e, rispetto ai precedenti, sono soggetti al rischio di credito, ossia di perdita totale o parziale del credito;

c) *valori numerari presunti*, ossia crediti e debiti di regolamento espressi originariamente in moneta non di conto e che necessitano di un processo di traduzione in moneta di conto. Hanno origine dagli scambi monetari con l'estero e con regolamento differito: oltre al rischio di credito sono soggetti al rischio di cambio o di traduzione, ossia il rischio di perdite connesse alla dinamica dei tassi di cambio tra le monete dei paesi interessati dallo scambio;

d) *crediti e debiti di finanziamento o di prestito*, ossia valori di prestiti concessi o ottenuti che, a differenza di quelli di regolamento, hanno per oggetto di scambio la disponibilità di moneta e di risorse finanziarie. Generalmente essi maturano un interesse esplicito (fisso o variabile) che rappresenta rispettivamente l'onere o il provento finanziario dell'operazione.

– I valori economici rilevano l'aspetto derivato, ossia i valori che sorgono in connessione all'aspetto originario. I valori economici, a loro volta, possono essere sotto classificati in:

a) *valori di reddito*: sono costi e ricavi d'esercizio che si rilevano a seguito dei tradizionali cicli economici di acquisizione dei fattori produttivi, di cessione dei prodotti e servizi prestati a terzi, di remunerazione dei lavoratori dipendenti ed autonomi. Inoltre sono valori che partecipano alla determinazione del reddito le quote di costi e ricavi comuni a due esercizi e le quote di costi e ricavi pluriennali congetturati a fine periodo;

b) *valori di capitale*: sono i valori relativi al capitale netto suddiviso nelle sue parti ideali. Le principali parti ideali del capitale netto – nelle aziende con forma giuridica di tipo societario – sono il capitale sociale, le riserve e i redditi indivisi.

Il sistema dei valori sorge con l'impresa e successivamente subisce continue modifiche a seguito della rilevazione dei valori connessi alle operazioni di gestione. In altri termini, come ogni sistema, anche quello dei valori è dinamico ed accoglie continue variazioni dei suoi componenti elementari per tenere conto del sistema degli accadimenti d'impresa. In definitiva la contabilità rileva "variazioni di valori" derivanti dalla gestione d'impresa.

Periodicamente, il sistema dei valori è sintetizzato per determinare il reddito d'esercizio ed il connesso capitale di funzionamento delle aziende e, per tale via, consentire l'apprezzamento – almeno parziale – dell'economicità aziendale. I risultati delle sintesi del sistema dei valori sono informazioni necessarie ma spesso insufficienti per apprezzare compiutamente le condizioni d'equilibrio economico e finanziario delle aziende. Quest'ultimo, infatti, presuppone la conoscenza d'altre informazioni sull'economia delle aziende e sul loro ambiente in divenire, con particolare riguardo alle relazioni dell'azienda con i propri mercati e settori economici di riferimento.

3. Il conto come strumento di raccolta dei valori e la classificazione dei conti

La contabilità generale utilizza il conto quale strumento di rilevazione dei valori. Il conto accoglie «una serie di scritture relative ad un dato oggetto, variabile e misurabile, aventi lo scopo di fornire informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative di tale oggetto in un determinato momento e, entro certi limiti, nel corso del tempo»¹³. In sostanza i conti accolgono i valori iniziali e le successive variazioni dei valori riferiti ad uno specifico oggetto. Ad esempio il conto “Banca c/c” – in fase d'accensione – rileva il valore iniziale di moneta depositato presso una banca; successivamente – in relazione alle varie operazioni di versamento o di prelievo – rileva le variazioni di valore subite dal versamento iniziale di moneta per effetto delle operazioni compiute in un definito periodo di tempo. Il conto, solitamente, si presenta come un prospetto a due sezioni contrapposte che – per convenzione – sono denominate:

1. *Dare*, la sezione di sinistra.
2. *Avere*, la sezione di destra.

Le due sezioni, tradizionalmente, sono contrapposte, come nella seguente tabella:

Tabella 1

<i>Denominazione del conto</i>	
<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
Addebiti	Accrediti
Totale addebiti (A)	Totale accrediti (B)
Saldo <i>dare</i> , se A è > di B	Saldo <i>avere</i> , se B è > di A

Il conto è:

1. *Istituito* quando ne è precisato l'oggetto e la denominazione. Ad esempio s'ipotizza l'istituzione del conto “Banca c/c”.

2. *Acceso o aperto* con la rilevazione della prima variazione di conto positiva o negativa. Ad esempio si supponga di accendere il conto “Banca c/c” con un primo versamento che aumenta in *dare* la disponibilità di moneta presso la Banca.

¹³ L. MARCHI (a cura di), *Introduzione alla contabilità d'impresa*, Giappichelli, Torino, 1995, p. 97; per approfondimenti si veda – ad esempio – F. BESTA, *La ragioneria*, seconda edizione riveduta e ampliata, Vallardi, Milano, 1920, vol. II, p. 292.

3. *Addebitato o accreditato* in relazione alle variazioni di conto positive o negative. Ad esempio il conto banca è continuamente movimentato in *dare* e in *avere* in relazione agli incassi e ai pagamenti realizzati dall'impresa. Specificamente un conto è addebitato quando si rileva un valore nella sezione *dare* mentre è accreditato quando la rilevazione del valore è effettuata nella sezione *avere*.

4. *Chiuso* se il saldo del conto è iscritto nella sezione opposta rispetto a quella in cui è presente. Ad esempio, se il conto "Banca c/c" presenta un saldo *dare* di 10.000 € la sua chiusura presuppone l'iscrizione del medesimo importo nella sezione *avere*. Con la chiusura del conto, il saldo diventa nullo ed il conto è spento in modo definitivo.

I conti – come i valori – possono essere variamente classificati:

1. conti a quantità, conti a valore o entrambi;
2. conti monofase o bifase.

1. I conti a quantità rilevano le quantità fisiche di un determinato bene; ad esempio – in relazione alle merci – il conto a quantità rileva le quantità fisiche espresse in quintali, tonnellate, metri, litri, ecc. delle differenti tipologie di merci. Il conto a valore, invece, rileva le quantità monetarie, ossia i valori espressi in moneta dei medesimi oggetti. Il valore monetario a sua volta può essere unitario o complessivo. Nel primo caso si riferisce al valore di un singolo bene o di una singola unità di misura quantitativa del bene; nel secondo caso il valore monetario è riferito al totale dei beni oggetto di rilevazione. Infine alcuni conti possono rilevare contestualmente le quantità fisiche e monetarie. Le quantità monetarie devono essere espresse con un'unica moneta che diventa la moneta di conto, ossia la valuta con cui l'impresa valorizza tutte le proprie determinazioni di conto.

2. I conti monofase (unilaterali) sono movimentati solamente in *dare* o solamente in *avere*; i conti bifase (bilaterali), invece, accolgono variazioni in entrambe le sezioni del conto. In generale i conti finanziari sono bilaterali, ossia sono movimentati da entrate ed uscite di moneta che sono rilevate rispettivamente in *dare* ed *avere* dei rispettivi conti; i conti economici, invece, sono prevalentemente unilaterali perché accolgono valori solamente in *dare* ovvero solamente in *avere*.

La rilevazione dei valori derivanti dalle operazioni d'impresa fa sorgere variazioni di conto che possono essere rispettivamente positive o negative. In qualunque momento è possibile effettuare la differenza tra le variazioni di conto positive e negative e determinare il cosiddetto saldo del conto, ossia lo sbilancio *dare* o *avere* del medesimo.

4. Il metodo della partita doppia ed i libri contabili

Il sistema degli accadimenti d'azienda può essere rilevato con differenti metodi contabili. I metodi contabili riguardano la forma, l'ordine e i collegamenti tra le ri-

levazioni contabili d'azienda. Anzitutto si distinguono scritture semplici e scritture doppie. Le scritture semplici rilevano le operazioni d'azienda solamente sotto un profilo d'osservazione (solitamente quello finanziario) e dunque necessitano di una sola serie di conti. Le scritture semplici sono adatte per aziende con bassi livelli di complessità amministrativa, in cui le informazioni finanziarie possono essere efficaci per rappresentare i risultati d'impresa. Ad esempio, molte aziende composte pubbliche ed aziende non profit adottano solamente scritture semplici per la rilevazione dei flussi finanziari a supporto dell'azione amministrativa e a fini di controllo interno ed esterno.

Nelle imprese, invece, da tempo si sono affermati metodi di scrittura doppia¹⁴ e, precisamente, il metodo della partita doppia che osserva le operazioni sotto due profili (finanziario ed economico) e rileva i connessi valori in due corrispondenti serie di conti (finanziari ed economici¹⁵).

Tale metodologia si qualifica per i seguenti principi:

1. *Ogni operazione d'azienda è osservata sotto due aspetti:*

- a) L'aspetto originario (finanziario).
- b) L'aspetto derivato (economico).

2. *Si attivano due serie di conti, in relazione ai due profili d'osservazione delle operazioni d'impresa:*

- a) Conti originari (finanziari).
- b) Conti derivati (economici).

3. *Ogni conto ha due sezioni distinte:*

- a) Sezione *dare*, a sinistra.
- b) Sezione *avere*, a destra.

4. *Le due serie di conti funzionano in modo antitetico:*

Se un'operazione attiva il conto di una serie (ad esempio quella originaria) con

¹⁴ Il metodo della scrittura doppia si ha «quando in un mastro si accendono conti a due serie di componenti un dato fondo, oggetto complesso di un qualsivoglia sistema di scritture, e la misura mutabile di tal fondo si fa risultare da quelle omogeneamente attribuite ai singoli componenti di ciascuna delle due serie», F. BESTA, *La ragioneria*, Vallardi, Milano, 1922, p. 1.

¹⁵ Fabio Besta presenta tre forme di scrittura doppia, tutte accomunate dall'uguaglianza tra gli addebitamenti e gli accreditamenti dei valori nei conti. Nell'ambito della forma tradizionale – quella che ammette una prima serie di conti accesi agli elementi reali, attivi e passivi, del fondo oggetto complesso del sistema di scritture e una seconda serie di conti accesi alle parti ideali o ai componenti derivati della mutabile misura attribuita a cotal fondo – Fabio Besta approfondisce il metodo della partita doppia. Tale metodo si distingue per le seguenti regole di rilevazione dei valori nei conti:

– nei conti accesi agli elementi reali si rilevano le mutazioni attive in dare e le mutazioni passive in avere;

– nei conti accesi agli elementi derivati si rilevano le mutazioni attive in avere e le mutazioni passive in dare.

«Nelle scritture si ha la partita doppia quando una serie di singole grandezze date o di grandezze equivalenti si classifica secondo due criteri diversi ma paralleli o, come anche si può dire, secondo combinazioni di due diversi caratteri», G. ZAPPA, *Il reddito d'impresa*, Giuffrè, Milano, 1950, p. 37.

segno *dare*, il metodo impone che contestualmente la medesima operazione attivi un conto della stessa serie o di una serie differente (ad esempio quella derivata) con segno opposto al precedente e dunque con segno *avere*.

5. *Le rilevazioni in tutti i conti (sia della prima sia della seconda serie) devono essere effettuate con un'unica moneta, la moneta di conto:*

L'adozione di un'unica moneta di conto assicura omogeneità relativa del sistema dei valori. Quest'ultima, a sua volta, rappresenta un presupposto essenziale per l'attendibilità e la significatività delle informazioni prodotte dai sistemi contabili.

A corollario dei principi precedenti si può affermare che:

1. *la somma dei valori iscritti in dare di tutti i conti è uguale alla somma dei valori iscritti in avere di tutti i conti;*

2. *la somma dei saldi dare di tutti i conti è uguale alla somma dei saldi avere di tutti i conti;*

3. *la somma algebrica dei saldi in una parte qualsiasi dei conti è uguale e di segno opposto alla somma algebrica dei saldi della rimanente parte dei conti.*

Questi corollari dimostrano che la partita doppia è un metodo in cui *dare* e *avere* costantemente si bilanciano sia per valori assoluti sia per saldi; in tal senso si parla anche di *metodo bilanciante*. Queste proprietà sono importanti strumenti di controllo della correttezza delle determinazioni quantitative d'impresa.

I conti originari (finanziari) e derivati (economici), a loro volta, sono sotto-classificati come segue:

1. I conti finanziari¹⁶ comprendono:

- a) Conti numerari certi.
- b) Conti numerari assimilati.
- c) Conti numerari presunti.
- d) Conti accesi ai crediti e ai debiti di finanziamento o di prestito.

2. I conti economici comprendono:

- a) Conti di reddito.
- b) Conti di capitale netto.

Considerando la tradizionale forma dei conti (quella a T), le regole di rilevazione delle variazioni di valori nei conti sono le seguenti:

1. i conti finanziari accolgono con segno *dare* le variazioni di valori che esprimono *variazioni finanziarie positive* (VF +). Queste ultime, a loro volta, in relazione alle differenti specie di conti finanziari, possono essere rappresentate da:

¹⁶ Si tratta di una classificazione che rispecchia fedelmente quella precedente dei valori. Ad evidenza i conti finanziari ed economici accolgono i valori finanziari ed economici suddivisi nelle sotto-classi indicate.

- a) Entrate di moneta.
- b) Incrementi dei crediti di regolamento e di prestito.
- c) Riduzioni dei debiti di regolamento e di prestito.

2. I conti finanziari accolgono con segno *avere* le variazioni di valori che esprimono *variazioni finanziarie negative* (VF -). Queste ultime, a loro volta, in relazione alle differenti specie di conti finanziari, possono essere rappresentate da:

- a) Uscite di moneta.
- b) Aumenti di debiti di regolamento o di prestito.
- c) Riduzioni di crediti di regolamento o di prestito.

Tabella 2

<i>Conti finanziari</i>	
<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
Variazioni finanziarie positive (VF +)	Variazioni finanziarie negative (VF -)

3. I conti economici accolgono con segno *dare* le variazioni di valore che esprimono *variazioni economiche negative* (VE -). Queste ultime, a loro volta, in relazione ai differenti tipi di conti economici, possono essere rappresentati da:

- a) aumento dei componenti negativi del reddito (costi d'esercizio) o rettifica dei componenti positivi del reddito (ricavi d'esercizio);
- b) riduzioni delle parti ideali del capitale netto.

4. I conti economici accolgono con segno *avere* le variazioni di valore che esprimono *variazioni economiche positive* (VE +). Queste ultime, a loro volta, in relazione ai differenti tipi di conti economici, possono essere rappresentate da:

- a) aumento dei componenti positivi del reddito (ricavi d'esercizio) o rettifica dei componenti negativi del reddito (costi d'esercizio);
- b) aumenti delle parti ideali del capitale netto.

Tabella 3

<i>Conti economici</i>	
<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
Variazioni economiche negative (VE -)	Variazioni economiche positive (VE +)

Ogni operazione d'impresa rilevata in partita doppia fa sorgere contestualmente:

- a) una o più variazioni finanziarie rilevate nei conti finanziari;
- b) una o più variazioni economiche di segno opposto rilevate nei conti economici.

Fanno eccezione alcune operazioni che riguardano il regolamento degli scambi monetari con regolamento differito. In questo caso quando l'impresa – rispettivamente – incassa o paga un credito o debito di regolamento rileva variazioni di valori che appartengono solamente alla serie finanziaria. Queste particolari variazioni di valore sono denominate “*permutazioni finanziarie*” in quanto l'operazione d'impresa rilevata in partita doppia fa sorgere contestualmente:

- a) una o più variazioni finanziarie rilevate nei conti finanziari;
- b) una o più variazioni finanziarie di segno opposto rilevate in altri conti finanziari.

La contabilità generale d'impresa fondata sul metodo della partita doppia comporta la contestuale rilevazione dei valori in due libri contabili essenziali:

1. libro giornale;
2. libro mastro.

Il libro giornale è una determinazione cronologica che rileva le variazioni dei valori nei conti in ordine di successione temporale. Ogni giorno si rilevano le cosiddette “scritture” sul libro giornale inerenti alle differenti specie di operazioni o classi di operazioni. Ogni scrittura a libro giornale è definita “articolo in partita doppia” ed è numerata progressivamente. A sua volta, ogni articolo comprende una serie di informazioni, tra cui la data di rilevazione dell'operazione, la denominazione dei conti addebitati ed accreditati, una descrizione dell'operazione, i valori unitari e complessivi dell'operazione. L'articolo è semplice se interessa solamente due conti (uno accreditato e uno addebitato); esso diventa composto (o complesso) se i conti coinvolti nella rilevazione sono almeno tre (uno o più conti accreditati ed uno o più conti addebitati).

Tabella 4

<i>Scrittura semplice</i>		
<i>30 giugno</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
Merci c/acquisti	100	
Fornitori		100
<i>Scrittura composta</i>		
<i>30 giugno</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
Merci c/acquisti	100	
IVA a credito	22	
Fornitori		122

Il libro mastro è una determinazione sistematica, ossia i conti che lo compongono sono gli elementi di un sistema, collegati tra loro da relazioni di interdipendenza. I tradizionali sistemi di contabilità orientati alla determinazione dei risultati economici d'esercizio presuppongono l'impiego congiunto di rilevazioni cronologiche e sistematiche¹⁷. L'affermazione delle rilevazioni sistematiche è collegata allo sviluppo del concetto di azienda come sistema di relazioni interne ed esterne tra gli elementi d'azienda e d'ambiente. I sistemi di rilevazione volti alla determinazione di risultati economici d'esercizio devono essere sistematici, vale a dire rilevare gli accadimenti d'azienda tenendo conto delle relazioni di interdipendenza che i medesimi presentano nello spazio e nel tempo.

In concreto il libro mastro è l'insieme di tutti i conti utilizzati dall'impresa per tenere la contabilità generale e per la determinazione periodica del reddito d'esercizio e del capitale di bilancio. I conti nel libro mastro sono organizzati secondo vari livelli di analiticità: i conti elementari sono aggregati nelle varie classi omogenee di ordine superiore in funzione delle esigenze d'impresa e dei vincoli imposti dalla legge.

Uno strumento che permette di effettuare una prima verifica della correttezza contabile delle rilevazioni è il "*Bilancio di verifica*". Si tratta di un prospetto in cui si riepilogano tutti i conti interessati dalle rilevazioni sia con riferimento alle variazioni positive o negative sia in relazione ai saldi dare o avere. Ad evidenza il totale dei movimenti dare deve coincidere con il totale dei movimenti avere, come pure il totale dei saldi dare deve corrispondere al totale dei saldi avere.

La procedura di contabilità generale per la determinazione del reddito d'esercizio e del capitale di bilancio – in ogni periodo amministrativo – si caratterizza per le seguenti fasi in cui possono essere suddivise le rilevazioni dei valori nei libri contabili (libro mastro e libro giornale):

1. apertura generale dei conti e valori all'inizio del periodo amministrativo e chiusura delle rimanenze iniziali in Conto economico o nei rispettivi conti a cui afferiscono. Le rilevazioni di apertura consistono nell'accensione dei conti e dei valori relativi al patrimonio di funzionamento, distinto nei componenti positivi, negativi e di capitale netto. Esse rappresentano un elemento di connessione tra i periodi amministrativi in quanto corrispondono ai valori delle rilevazioni di sintesi o chiusura dell'esercizio precedente, con riferimento ai valori di capitale di funzionamento;

2. rilevazione dei valori derivanti dalle operazioni di gestione esterna durante il periodo amministrativo. I valori sono rilevati nel momento di variazione della moneta o del credito, quando trovano esecuzione gli scambi monetari con terze economie;

3. assestamento del sistema dei valori con rettifiche ed integrazioni al termine del periodo amministrativo per adeguarlo al principio della competenza economica e renderlo idoneo alla determinazione del reddito d'esercizio e del connesso capitale

¹⁷ «La scrittura doppia, da non pochi autori, è denominata anche scrittura sistematica», G. ZAPPA, *Il reddito d'impresa*, Giuffrè, Milano, 1950, p. 40.

di bilancio; in altri termini il sistema dei valori accoglie ratei, risconti, rimanenze, ammortamenti, accantonamenti necessari per una determinazione attendibile dei risultati d'esercizio d'impresa;

4. chiusura generale dei conti elementari nei conti di sintesi (Stato patrimoniale e Conto economico) e determinazione del reddito d'esercizio e del capitale di bilancio.

La presente pubblicazione ripercorre la procedura di contabilità generale fino alla chiusura dei conti. Al presente capitolo introduttivo seguono quelli relativi alle rilevazioni dei valori inerenti i principali cicli di operazioni che qualificano la gestione d'impresa, i capitoli relativi ai valori da inserire a fine periodo per l'assestamento dei medesimi alla luce dei principi contabili e di valutazione applicabili per la costruzione del bilancio d'esercizio ed infine i capitoli riguardanti la chiusura e riapertura dei conti.

La fase successiva è la composizione del bilancio d'esercizio in tutte le sue parti essenziali (Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa) e complementari (Relazione sulla gestione, Relazione del collegio sindacale, Relazione della società di revisione) che comprendono determinazioni quantitative e qualitative, contabili ed extracontabili¹⁸.

5. Le norme che regolano la contabilità d'impresa

5.1. Le fonti normative

Nel rispetto dei principi costituzionalmente sanciti della libertà di iniziativa e della libera concorrenza, l'esercizio di un'attività d'impresa è regolata da un impianto normativo teso a tutelare i terzi che instaurano rapporti giuridici con l'imprenditore, l'interesse pubblico e, anche, l'imprenditore stesso.

La normativa, assai complessa, promana da varie fonti di cui le principali sono il Codice Civile e le leggi fiscali. Il Codice Civile, oltre a definire l'imprenditore¹⁹, detta le regole di comportamento e stabilisce gli strumenti conoscitivi che obbligatoriamente deve istituire colui che intende intraprendere un'attività commerciale.

Il Legislatore nazionale, contrariamente alle scelte legislative adottate in altri Paesi, ha regolamentato il livello informativo necessario differenziandolo in funzione della natura e della dimensione dell'attività esercitata; si legge all'art. 2214 c.c. «l'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari. Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste

¹⁸ Per approfondimenti si veda – ad esempio – S. AZZALI (a cura di), *Financial reporting and Accounting standards*, Giappichelli, Torino, 2017.

¹⁹ Art. 2082 c.c.: «È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi».

dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite. Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori»²⁰.

Dalla lettura dell'articolo sopra riportato si evince che secondo il Codice Civile i libri e le scritture obbligatorie si possono riassumere in:

- libro giornale;
- libro inventari;
- altre scritture contabili richieste in funzione della natura e della dimensione dell'impresa, per la cui individuazione è necessario fare riferimento alle leggi fiscali e alle leggi speciali (oltre allo stesso Codice Civile).

Con particolare riguardo alla legislazione fiscale in materia di scritture contabili è imprescindibile il riferimento ai decreti sotto elencati:

- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (c.d. *decreto IVA*);
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (c.d. *decreto sull'accertamento delle imposte dirette*).

Con riferimento alla prima delle due summenzionate normative, corre l'obbligo di precisare come il decreto istitutivo dell'Imposta sul Valore Aggiunto, tra i vari adempimenti, sancisca quello relativo alla tenuta di specifici registri, che verranno analizzati nel prosieguo del presente capitolo e, precisamente:

- registro delle fatture emesse;
- registro dei corrispettivi;
- registro degli acquisti.

Facendo riferimento, invece, al decreto sull'accertamento delle imposte dirette si evidenzia innanzitutto come esso preveda due regimi contabili principali:

- il regime di contabilità semplificata;
- il regime di contabilità ordinaria.

Successivamente, il Legislatore, con la Legge di Stabilità 2015, ha disciplinato un "*regime forfetario*" che prevede, come i precedenti regimi di favore per le piccole imprese ed i piccoli professionisti, rilevanti semplificazioni ai fini IVA ed ai fini contabili, e consente anche la determinazione forfetaria del reddito da assoggettare a un'unica imposta in sostituzione di quelle ordinariamente previste²¹.

²⁰ Art. 2083 c.c.: «Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia».

²¹ Le differenti Leggi di Stabilità che si sono susseguite negli anni hanno poi in parte modificato i requisiti originari di accesso al "regime forfetario", nonché il relativo carico impositivo e gli inerenti obblighi dichiarativi.

Concentrando l'attenzione, per brevità di analisi, solo sui principali regimi contabili, si precisa che la contabilità semplificata rappresenta il sistema contabile delle imprese individuali e delle società di persone che presentano un volume d'affari non superiore a determinati parametri²².

La contabilità semplificata consiste nella tenuta dei soli registri IVA i quali, in questo sistema contabile, vengono utilizzati anche per definire il reddito da assoggettare alle imposte dirette.

Per quanto concerne il regime di contabilità ordinaria si osserva, da un punto di vista meramente fiscale, come esso consista nella tenuta dei seguenti libri:

- libro giornale;
- libro mastro;
- libro inventari;
- registro dei beni ammortizzabili.

Nel contesto di questo paragrafo si vuole porre l'attenzione, in particolare, sul registro dei beni ammortizzabili, posto che gli altri libri sono oggetto di specifica analisi nelle successive parti del presente capitolo.

La tenuta del registro dei beni ammortizzabili è disciplinata dall'art. 16 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il quale sancisce che le annotazioni devono riguardare l'anno di acquisizione, il costo originario, le rivalutazioni e le svalutazioni, il fondo di ammortamento esistente al termine dell'esercizio precedente a quello in chiusura, il coefficiente di ammortamento effettivamente applicato nel periodo d'imposta, la quota annuale di ammortamento e, infine, l'eliminazione dal processo produttivo.

I beni strumentali, qualora si tratti di immobili o di beni mobili registrati in pubblici registri, devono essere annotati singolarmente; gli altri cespiti ammortizzabili possono essere raggruppati per categorie omogenee, anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento.

Il D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695 ha stabilito che le annotazioni da effettuare sul registro dei beni ammortizzabili possono, in alternativa, essere eseguite anche sul libro degli inventari, sempre che venga rispettato il contenuto delle informazioni richieste.

Oltre ai libri ed ai registri sopra menzionati, per completezza di informazione giova precisare che le imprese che per due esercizi consecutivi conseguano ricavi su-

²² Art. 20, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: «Per volume d'affari del contribuente s'intende l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare a norma degli artt. 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26. Non concorrono a formare il volume d'affari le cessioni di beni ammortizzabili».

Allo stato attuale i limiti previsti dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70/2011 (decreto sviluppo) per la tenuta della contabilità semplificata sono i seguenti:

- volume d'affari non superiore a € 400.000 per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;
- volume d'affari non superiore a € 700.000 per le imprese aventi ad oggetto altre attività.

periori a € 5.164.568,99 ed abbiano rimanenze finali complessivamente superiori a € 1.032.913,80 sono obbligate anche alla tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino (*contabilità di magazzino*). Ciò comporta che, sistematicamente e secondo le regole di tenuta di un'ordinata contabilità, devono essere rilevate, su appositi registri per i quali non è prevista la preventiva numerazione e bollatura, le quantità entrate e uscite di merci destinate alla vendita, di semilavorati, di prodotti finiti e di materie prime.

Le rilevazioni devono essere effettuate nel termine di 60 giorni dall'effettuazione dell'operazione.

Qualora l'attività d'impresa venga esercitata mediante la costituzione di una società, parallelamente ai libri ed ai registri fiscalmente obbligatori, il Legislatore stabilisce altri libri obbligatori da cui si desume lo svolgersi della vita e delle decisioni degli organi preposti al governo della società.

Per quanto concerne le società per azioni ed in accomandita per azioni il Codice Civile all'art. 2421 prevede la tenuta dei seguenti libri:

- a) il libro dei soci;
- b) il libro delle obbligazioni;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione;
- f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
- g) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;
- h) il libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'art. 2447-*sexies*.

Nel caso di società a responsabilità limitata l'art. 2478 c.c. prevede l'obbligatorietà per i seguenti libri²³:

- a) il libro delle decisioni dei soci;
- b) il libro delle decisioni degli amministratori;
- c) il libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore nominati ai sensi dell'art. 2477.

In merito alla nomina dell'organo di controllo²⁴ nelle società a responsabilità limitata, si precisa, per completezza di analisi, che è obbligatoria qualora:

²³ L'art. 16, Legge n. 2/2009 di conversione del D.L. n. 185/2008 ha abrogato il punto 1 dell'art. 2478 c.c., di fatto eliminando il libro soci dai libri obbligatori per le società a responsabilità limitata, sostituendolo con il deposito dell'elenco dei partecipanti al capitale sociale presso il Registro delle imprese della circoscrizione in cui ha sede la società.

²⁴ L'art. 2477 c.c. sancisce che in assenza di diversa disposizione statutaria l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.

- la società non abbia la facoltà di optare per la redazione del bilancio d'esercizio in forma abbreviata²⁵;
- la società sia obbligata alla redazione del bilancio consolidato²⁶;
- la società controlli un'altra società obbligata alla revisione legale dei conti.

È del tutto evidente che la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria anche nel caso in cui sia prevista espressamente dalla statuto sociale.

Il Legislatore ha previsto, nel caso in cui l'attività d'impresa sia esercitata sotto forma di società di capitali, l'obbligo da parte degli amministratori di redigere annualmente il bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione da parte dell'assemblea dei Soci²⁷.

Il bilancio d'esercizio si compone di Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto finanziario e Nota Integrativa; le norme contenute nel codice civile fissano alcuni principi generali su cui fondarne la redazione, rinviando implicitamente a regole tecniche, contenute in documenti di prassi contabile emanati dall'Organismo

²⁵ Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-*bis* c.c.) quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- totale attivo patrimoniale € 4.400.000;
- ricavi delle vendite e prestazioni € 8.800.000;
- 50 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

²⁶ Sono esonerati dalla redazione del bilancio consolidato i gruppi aziendali di modeste dimensioni che per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- totale attivo € 20.000.000;
- totale ricavi delle vendite e delle prestazioni € 40.000.000;
- 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

Si precisa che nel caso in cui la società rispetti, individualmente intesa, i limiti quantitativi che consentono di redigere il bilancio di esercizio in forma abbreviata ma, contemporaneamente, il gruppo di cui è vertice superi i limiti di esonero dalla redazione del bilancio consolidato, la società è obbligata alla nomina del collegio sindacale.

²⁷ L'art. 2423 c.c. recita: «Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio. Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo. Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato. Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro».

Italiano di Contabilità (OIC) denominati principi contabili nazionali²⁸, per definire specificazioni ed interpretazioni di tipo applicativo.

Nel caso in cui la società sia quotata in un mercato regolamentato dovrà redigere obbligatoriamente il bilancio d'esercizio osservando le regole sancite dai principi contabili internazionali (IFRS); non possono, invece optare per la redazione del bilancio d'esercizio sulla base dei principi contabili internazionali le società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata secondo le disposizioni dell'art. 2435-*bis* c.c.

Le norme relative al bilancio d'esercizio contenute nel codice civile sono state, significativamente, modificate dal D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 che ha recepito, attuandola, la Direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni.

Le principali modifiche introdotte riguardano sia lo Stato Patrimoniale sia il Conto Economico; per quanto concerne lo Stato Patrimoniale, principalmente, si segnala che è stata eliminata la possibilità di capitalizzare costi di ricerca e di pubblicità, di rappresentare le azioni proprie come attività finanziaria ed è stato sancito l'obbligo di rappresentare al valore di mercato i contratti derivati sia di copertura che speculativi.

In riferimento al Conto Economico, i più rilevanti interventi riguardano l'eliminazione dell'area straordinaria, contraddistinta dalla lettera E), e la ridefinizione delle aree C) e D) riferibili alla gestione finanziaria.

L'attuazione della Direttiva comunitaria ha comportato, inoltre, l'istituzione di un nuovo articolo del codice civile (2425-*ter* c.c.²⁹) relativo al rendiconto finanziario; l'introduzione dell'obbligo di redazione del rendiconto risponde all'esigenza di una più completa capacità informativa del bilancio che nella rinnovata configurazione, alle tradizionali informazioni di carattere economico-patrimoniale, aggiunge quelle relative alla dinamica finanziaria dell'impresa al fine di mettere a disposizione del lettore di bilancio tutte le informazioni necessarie ad una corretta interpretazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società.

A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015 – applicate a partire dai bilanci 2016 – sono stati aggiornati anche i principi contabili dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), a cui la legge ha delegato importanti funzioni interpretative.

5.2. Il libro giornale e il libro mastro

Il libro giornale deve indicare cronologicamente le operazioni relative all'esercizio dell'impresa.

²⁸ Per approfondimenti consulta: www.fondazioneoic.eu.

²⁹ L'art. 2435-*ter* c.c. sancisce: «Dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella d'investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci».

Per quanto concerne la numerazione e la bollatura, la Legge n. 383/2001 ha sancito la soppressione dell'obbligo di bollatura del libro giornale, mentre permane l'obbligo di numerazione progressiva delle pagine.

Le operazioni, come menzionato, devono essere registrate analiticamente ed in ordine cronologico; allorquando sia impossibile ricostruirle singolarmente (si pensi alle vendite al dettaglio di un esercizio commerciale) è possibile rilevare contabilmente in modo riassuntivo tutte le operazioni della medesima categoria in riferimento ad un determinato periodo: per esempio, tutte le vendite di un esercizio commerciale effettuate in un determinato giorno.

Il Codice Civile nulla dispone relativamente al termine entro il quale è obbligatorio effettuare le rilevazioni contabili. In aiuto occorre il Legislatore fiscale, che determina in 60 giorni il termine, perentorio, entro il quale effettuare le registrazioni sul libro giornale. Si sottolinea che con l'avvento della contabilità informatizzata si sono distinti i momenti di effettuazione della registrazione – immissione dei dati nell'elaboratore – e di stampa del libro giornale. Il lasso di tempo di 60 giorni stabilito dal Legislatore è da ricondurre all'attività di registrazione delle rilevazioni contabili; la stampa su supporto cartaceo delle stesse deve essere effettuata entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Il libro giornale deve essere tenuto secondo le regole di un'ordinata contabilità (art. 2219 c.c.), per cui non devono essere lasciati spazi in bianco, interlinee o trasporti a margine. Inoltre, non è consentito fare abrasioni o cancellature. Al fine di correggere eventuali errori materiali di trascrizione è lecito "cancellare" purché sia leggibile ciò che si vuole non considerare validamente rilevato.

Il libro giornale deve essere conservato per un periodo di 10 anni dalla data dell'ultima rilevazione (art. 2220 c.c.). Il termine stabilito non si interrompe per il fatto che l'attività d'impresa cessi; in questo caso il libro giornale deve essere depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese se si tratta di società di capitali o, nel caso di società di persone, deve essere conservato dalla persona indicata dalla maggioranza dei soci. È di tutta evidenza che in caso di attività d'impresa esercitata in forma individuale il libro giornale dovrà essere conservato dall'imprenditore.

Passando ora ad analizzare il libro mastro, si evidenzia innanzitutto come esso sia costituito dall'insieme delle schede contabili previste dal piano dei conti in cui confluiscono, con logica sistematica, le rilevazioni dei valori delle operazioni di gestione registrate, cronologicamente, nel libro giornale.

Dalla lettura degli articoli del Codice Civile relativi alle scritture contabili obbligatorie (artt. 2214 e ss. c.c.) non si desume l'obbligatorietà di detto libro che discende, invece, dalle disposizioni contenute nell'art. 14 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il quale sancisce che le imprese devono necessariamente tenere le «scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali, raggruppati in categorie omogenee, in modo da consentire di desumerne chiaramente e distintamente i componenti positivi e negativi che concorrono alla determinazione del reddito».

5.3. Il libro inventari

All'inizio dell'esercizio dell'attività d'impresa e, successivamente, ogni anno è obbligatorio redigere l'inventario. Esso consiste nell'elenco, con annessa valutazione economica, delle attività e delle passività relative all'impresa oltre a quelle personali dell'imprenditore qualora l'attività commerciale sia svolta in forma individuale.

L'inventario si chiude con la trascrizione del bilancio, Stato patrimoniale e Conto economico, da cui si deve desumere l'utile realizzato o la perdita subita. Il Legislatore, al riguardo, ricorda che nella valutazione³⁰ delle poste di bilancio è obbligatorio attenersi, per tutte le forme giuridiche d'impresa, ai criteri stabiliti per la redazione dei bilanci delle società per azioni (artt. 2426 e ss. c.c.).

Le norme del Codice Civile che regolano l'inventario³¹ lasciano, però, dubbi in merito alla materiale redazione dello stesso; si pensi, ad esempio, al grado di analiticità che deve assumere l'esposizione delle attività e delle passività dell'impresa. Ci si chiede, infatti, se sia indispensabile procedere ad una singola rappresentazione di ogni elemento componente le attività o le passività o, al contrario, possano effettuarsi raggruppamenti in categorie omogenee. Al riguardo il Legislatore fiscale, all'art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600³², dà indicazioni circa la possibilità di rappresentare la consistenza dei beni appartenenti all'impresa in gruppi omogenei per natura e valore.

Per il libro inventari valgono le stesse considerazioni espresse, in merito all'obbligatorietà della preventiva numerazione, relativamente al libro giornale; pertanto, a partire dalla data di entrata in vigore delle nuove norme previste dalla Legge n. 383/2001 è da considerarsi abolito l'obbligo di bollatura del libro inventari.

Anche la redazione del libro inventari deve rispettare le regole di ordinata contabilità che guidano le modalità di compilazione dei registri contabili.

³⁰ Per una esauriente trattazione del tema delle valutazioni delle poste di bilancio si veda S. AZZALI (a cura di), *Financial reporting and Accounting standards*, Giappichelli, Torino, 2017.

³¹ Art. 2217 c.c.: «L'inventario deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa e successivamente ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all'impresa, nonché delle attività e delle passività dell'imprenditore estranee alla medesima. L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite. Nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili. L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette».

³² Art. 15, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, comma 2: «L'inventario, oltre agli elementi prescritti dal Codice Civile o da leggi speciali, deve indicare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore e il valore attribuito a ciascun gruppo. Ove dall'inventario non si rilevino gli elementi che costituiscono ciascun gruppo e la loro ubicazione, devono essere tenute a disposizione dell'ufficio delle imposte le distinte che sono servite per la compilazione dell'inventario».

5.4. L'imposta sul valore aggiunto

5.4.1. I requisiti obbligatori

La disciplina dell'Imposta sul Valore Aggiunto è contenuta nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il quale all'art. 1 sancisce: «l'Imposta sul Valore Aggiunto si applica alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate».

Dalla lettera dell'articolo sopra riportato si evince che devono sussistere contemporaneamente tre elementi affinché un'operazione possa rientrare nell'ambito di applicazione dell'IVA e precisamente:

- requisito oggettivo;
- requisito soggettivo;
- ambito territoriale.

Per quanto concerne il *requisito oggettivo*, il Legislatore fiscale è chiaro nell'assoggettare all'Imposta sul Valore Aggiunto solamente le cessioni di beni e le prestazioni di servizi. Le cessioni di beni sono definite dall'art. 2 del decreto IVA il quale, oltre a prendere in considerazione le cessioni a titolo oneroso traslative della proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni di ogni genere, ricomprende nella fattispecie anche le operazioni di scambio a titolo gratuito (ad esempio omaggi). In riferimento alle prestazioni di servizi, l'art. 3 del citato decreto le definisce come «le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte». Ai fini dell'applicazione dell'IVA sono, inoltre, considerate prestazioni di servizi, fra le altre, la locazione, l'affitto, il noleggio e simili. Si precisa che le prestazioni di servizi gratuite effettuate nell'ambito dell'esercizio di un'arte o professione sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta.

Il *requisito soggettivo* vuole che l'operazione di cessione di beni o di prestazione di servizi sia effettuata, affinché rilevi ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto, dai seguenti soggetti:

- imprenditori;
- professionisti o artisti.

Per quanto concerne la nozione di imprenditore³³ corre l'obbligo di precisare che quella proposta dalla normativa in esame ha un significato più ampio rispetto a quello ad essa attribuito dal Codice Civile all'art. 2082. Essa ricomprende, infatti, ogni attività svolta in modo organizzato in forma d'impresa, indipendentemente dal fatto

³³ In riferimento si veda l'art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

che l'attività stessa sia riconducibile a quelle considerate dal Codice Civile come commerciali. Si precisa, inoltre, che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in seno ad una società commerciale sono per definizione rilevanti ai fini IVA.

La seconda categoria di soggetti passivi è rappresentata dai professionisti e dagli artisti, ovvero tutti coloro che professionalmente esercitano un'attività di lavoro autonomo in forma individuale o mediante la costituzione di società semplici o associazioni senza personalità giuridica. Il concetto di professionalità è da ricondurre alla modalità di svolgimento dell'attività, che seppur non esclusiva, deve essere abituale e non occasionale.

L'ultimo elemento oggetto di analisi è costituito dalla *territorialità* delle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi. L'argomento, alquanto complesso nella varietà della casistica, è regolamentato dall'art. 7 del decreto IVA. In particolare, l'art. 7-*bis* tratta della territorialità delle cessioni dei beni, mentre gli articoli da 7-*ter* a 7-*septies* sono relativi alle prestazioni di servizi. In linea generale si considerano effettuate nel territorio dello Stato, anch'esso definito al primo comma dell'art. 7, quelle cessioni aventi ad oggetto beni nazionali, nazionalizzati o comunitari che si trovino nel territorio dello Stato al momento di compimento dell'operazione. Per quanto riguarda le prestazioni di servizi, l'art. 7-*bis* del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce differenti regole a seconda che il servizio venga prestato nei confronti di imprenditori/società commerciali oppure soggetti non esercenti attività d'impresa. Nel primo caso si considera territoriale l'operazione effettuata nei confronti di committenti nazionali mentre, nel secondo caso, rileva ai fini dell'individuazione della territorialità il domicilio del prestatore di servizi³⁴.

È opportuno precisare che l'Imposta sul Valore Aggiunto non rappresenta mai, tranne alcuni casi specificatamente individuati dalla normativa di riferimento, per l'impresa un componente negativo o positivo di reddito. Infatti, nell'ambito dell'impianto normativo, l'esercente attività d'impresa, di arte o professione rappresenta un semplice intermediario fra i soggetti su cui grava effettivamente l'imposta (consumatori finali di beni e servizi) e il soggetto beneficiario (Stato). Il versamento nelle casse erariali avviene periodicamente (mensilmente o trimestralmente) mediante la fase della liquidazione, dalla quale emerge l'eventuale posizione debitoria dell'impresa; la fase della liquidazione è caratterizzata dalla contrapposizione fra IVA a credito (imposta liquidata nelle fatture di acquisti di beni e servizi) e IVA a debito (imposta determinata sulla cessione di beni e servizi effettuate) di competenza di un determinato periodo (mese o trimestre). Nel caso in cui l'imposta a debito sia superiore rispetto a quella a credito, la differenza deve essere versata all'Erario, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, se mensile, oppure entro il giorno 16 del secondo mese successivo se trimestrale; qualora, invece, l'imposta a credito sia superiore, si genera un credito d'imposta che può essere riportato nei

³⁴ La modifica delle regole sulla territorialità dei servizi, in vigore dal primo gennaio 2010, è conseguenza del recepimento della Direttiva comunitaria 2008/8/CE avvenuta mediante il D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18.

periodi successivi o, qualora ricorrano determinate condizioni individuate puntualmente dalla legge, può essere chiesto a rimborso³⁵ o utilizzato in compensazione con altre imposte e tasse.

5.4.2. Tipologia di operazioni

Le operazioni che soddisfano contemporaneamente i requisiti esposti nel paragrafo precedente vengono definite *operazioni in regime IVA*. Esse possono essere suddivise in tre differenti tipologie:

- operazioni imponibili;
- operazioni esenti;
- operazioni non imponibili.

Le operazioni imponibili si caratterizzano per l'applicazione dell'IVA, secondo le aliquote vigenti (4%, 5%, 10% o 22%), all'imponibile costituito dal corrispettivo stabilito per la cessione dei beni o la prestazione dei servizi. Esse devono obbligatoriamente essere fatturate e registrate sul registro delle fatture emesse.

Le operazioni esenti, elencate all'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972, pur essendo considerate operazioni IVA a tutti gli effetti, sono caratterizzate dalla mancata applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto. Presentando contemporaneamente i requisiti obbligatori citati in precedenza, dette operazioni devono essere, però, obbligatoriamente fatturate e registrate. Rappresentano esempi di operazioni esenti le operazioni creditizie e di finanziamento.

³⁵ L'art. 30 del D.P.R. n. 633/1972 recita: «Se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare detraibile di cui al n. 3) dell'articolo 28, aumentato delle somme versate mensilmente, è superiore a quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili di cui al n. 1) dello stesso articolo, il contribuente ha diritto di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo, ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai commi successivi e comunque in caso di cessazione di attività.

Il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a euro 2.582,28, all'atto della presentazione della dichiarazione:

a) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell'articolo 17, quinto, sesto e settimo comma nonché a norma dell'articolo 17-ter;

b) quando effettua operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;

c) limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche;

d) quando effettua prevalentemente operazioni non soggette all'imposta per effetto degli articoli da 7 a 7-septies;

e) quando si trova nelle condizioni previste dal terzo comma dell'articolo 17.

Il contribuente anche fuori dei casi previsti nel precedente comma può chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, se dalle dichiarazioni dei due anni precedenti risultano eccedenze detraibili; in tal caso il rimborso può essere richiesto per un ammontare comunque non superiore al minore degli importi delle predette eccedenze».

Le operazioni non imponibili, invece, sono contraddistinte dalla mancanza del requisito della territorialità ma, per precisa disposizione di legge³⁶, devono essere comunque fatturate e registrate negli appositi libri. È di tutta evidenza che le operazioni non imponibili non comportano l'applicazione dell'imposta. Esempi di operazioni non imponibili sono rappresentati dalle cessioni all'esportazione e dalle operazioni ad esse assimilate, le quali sono espressamente elencate all'art. 8-*bis* del decreto IVA.

Sensibili modifiche alla normativa IVA sono state apportate per effetto dell'avvento del Mercato Unico Europeo e della conseguente libera circolazione delle merci al suo interno. La figura di *cessione intracomunitaria* è stata introdotta al fine di poter definire quelle transazioni che coinvolgono soggetti passivi d'imposta residenti in differenti Paesi della UE.

In funzione di ciò, ai fini IVA, le operazioni di scambio possono essere riassunte in: *interne* quando coinvolgono esclusivamente soggetti passivi residenti in Italia, *esportazioni o importazioni* quando coinvolgono un soggetto residente in Italia ed uno residente al di fuori della UE, *cessioni o acquisti intracomunitari* qualora entrambi i soggetti risiedano all'interno dell'Unione Europea.

Attualmente la disciplina applicabile alle cessioni ed agli acquisti intracomunitari è transitoria³⁷ in attesa dell'entrata in vigore del regime definitivo. Essa prevede che l'Imposta sul Valore Aggiunto sia assolta dall'acquirente di beni o di servizi. Il meccanismo di assolvimento dell'imposta relativa a scambi intracomunitari prevede che il cedente comunitario emetta fattura senza esposizione dell'IVA ai sensi dell'art. 41 del D.L. n. 331/1993; il cessionario dovrà integrare la fattura ricevuta con indicazione dell'IVA dovuta e registrare la medesima sia sul registro delle fatture emesse che sul registro delle fatture d'acquisto.

5.4.3. I registri obbligatori, le liquidazioni e la dichiarazione annuale

La normativa IVA disciplina, agli artt. 23, 24 e 25 del D.P.R. n. 633/1972, i registri che imprese e lavoratori autonomi debbono utilizzare al fine di adempiere agli obblighi di registrazione delle fatture e di determinazione dell'imposta da versare all'erario.

Di seguito si espongono brevemente i principali registri obbligatori.

Registro delle fatture emesse: le registrazioni delle fatture emesse sono disciplinate dall'art. 23 del citato decreto, il quale impone che le rilevazioni siano effettuate entro 15 giorni dall'emissione dei documenti avendo cura di ordinarle secondo la numerazione progressiva indicata sugli stessi e con riferimento alla data di emissione. Nel registro devono trovare separata indicazione l'imponibile, l'imposta ed il totale della fattura.

³⁶ In riferimento si veda l'art. 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

³⁷ La disciplina delle operazioni intracomunitarie è contenuta nel D.Lgs. n. 331/1993.

Registro dei corrispettivi: i commercianti al minuto e gli altri soggetti indicati all'art. 22 del decreto IVA possono, in luogo delle registrazioni delle fatture emesse, annotare l'ammontare complessivo delle operazioni compiute in ciascun giorno avendo cura di distinguere l'imponibile e l'imposta dovuta.

Registro delle fatture d'acquisto: le fatture comprovanti l'acquisto di beni o di servizi devono essere, prima della registrazione, numerate a cura del cessionario. La registrazione deve essere effettuata anteriormente alla liquidazione periodica in cui il contribuente vuole portare in detrazione l'imposta a credito. Secondo quanto sancito dall'art. 19³⁸ il diritto alla detrazione dell'imposta sorge nel momento in cui la stessa diviene esigibile e può essere esercitata, al più tardi, nella dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto.

Entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento deve essere versata l'imposta eventualmente a debito derivante dalla contrapposizione fra imposta sulle operazioni attive (fatture emesse) e imposta ammessa in detrazione³⁹.

Si precisa, al riguardo, che i contribuenti che presentano un volume d'affari uguale od inferiore a:

- 400.000 € per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;
- 700.000 € per le imprese aventi ad oggetto altre attività;

possono optare per un regime di versamento trimestrale⁴⁰ anziché mensile che, di fatto, costituisce la modalità ordinaria.

I dati annuali riepilogativi delle operazioni IVA attive e passive devono essere esposti in una dichiarazione annuale che, a prescindere da casi particolari, deve essere trasmessa all'Amministrazione Finanziaria unitamente alla dichiarazione dei redditi.

³⁸ L'art. 19 del D.P.R. n. 633/1972 al comma 5 stabilisce che «ai contribuenti che esercitano sia attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia attività che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi dell'art. 10, il diritto alla detrazione dell'imposta spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni e il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione di cui all'art. 19-*bis*. Nel corso dell'anno la detrazione è provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale di detrazione dell'anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell'anno. I soggetti che iniziano l'attività operano la detrazione in base ad una percentuale di detrazione determinata presuntivamente, salvo conguaglio di fine dell'anno».

³⁹ Per approfondimenti di natura contabile sulla liquidazione e versamento dell'imposta si veda il paragrafo 6 del Capitolo Terzo.

⁴⁰ Nel caso di opzione per il regime trimestrale, l'anno solare viene suddiviso in quattro trimestri (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre) ciascuno dei quali rappresenta il periodo di riferimento per versamenti e dichiarazioni periodiche. Si segnala che, in questo caso, il versamento dell'imposta a debito deve essere maggiorato dell'1%.